



COMUNE DI GAVI
UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE

DETERMINAZIONE N° 362 DEL 29/10/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. 36/2023) – SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PREVISTA DAL D.LGS. N. 81/2008 S.M.I. – ESAMI DI LABORATORIO PER IL PERSONALE DELL'ENTE ED I SOGGETTI DA AVVIARE NELL'AMBITO DEI CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI – DECISIONE DI CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA - CIG B8DDE46B34

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **ottobre**;

VISTI:

- l'art. 97 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 107, commi da 1 a 6, del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- lo Statuto ed i Regolamenti comunali applicabili;

VISTO l'art. 15 comma 1 lett. 1 del D. Lgs. 81/2008, che prevede quale misura generale e obbligatoria per la tutela della salute del lavoratore il controllo sanitario, e visto l'art. 41 comma 4 dello stesso decreto che prevede l'effettuazione dei necessari esami clinici e biologici;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 del 11/03/2025 di nomina del medico competente per gli adempimenti di sorveglianza sanitaria di cui agli artt. 41 e 42 del d.lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO che questo Ente deve sottoporre agli accertamenti sanitari relativi all'espletamento della Sorveglianza sanitaria, previsti dal protocollo medico redatto dal medico competente, n. 4 dipendenti dell'Ente e n. 2 soggetti da avviare nell'ambito del Cantiere di Lavoro per disoccupati "INSIEME PER LA

NOSTRA CITTÀ: tutela di spazi pubblici e aree verdi comuni” di cui alla propria determinazione n. 360, e provvedere alla relativa diagnostica di laboratorio;

ATTESO che si rende necessario affidare quanto sopra ad un laboratorio in possesso dei requisiti richiesti e competente del settore specifico;

RITENUTO necessario avviare le attività propedeutiche all'affidamento del servizio di diagnostica di laboratorio e prestazioni sanitarie relative all'espletamento della Sorveglianza Sanitaria da effettuare a n. 4 dipendenti dell'Ente e n. 2 soggetti da avviare nell'ambito dei cantieri di lavoro per disoccupati;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

VISTO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in oggetto non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni del D.lgs. n.36/2023 inerenti alla digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici e alla integrazione tra Sistemi di eprocurement certificati e Piattaforma dei Contratti Pubblici gestita da ANAC;

RICHIAMATA la Comunicazione di ANAC del 18 dicembre 2024 ad oggetto “Adozione del provvedimento di prolungamento della proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024” che, al fine di favorire le Amministrazioni di adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme digitali, rinvia al 30 giugno 2025 il ricorso alle piattaforme certificate per gli affidamenti di importo inferiore ai 5.000 euro;

RICHIAMATO il comunicato del Presidente ANAC del 18/06/2025 con cui ha disposto il prolungamento della proroga di alcuni adempimenti (Delibera n. 596/12/2024) e in particolare di proroga della possibilità di utilizzare l'interfaccia web della Piattaforma PCP dell'ANAC per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire è adempiere alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in merito alla sorveglianza sanitaria quale misura generale e obbligatoria per la tutela della salute del lavoratore, in particolare per quanto riguarda l'art. 41 comma 4 dello stesso decreto che prevede l'effettuazione dei necessari esami clinici e biologici;
2. L'oggetto del contratto consiste nel servizio di diagnostica di laboratorio e prestazioni sanitarie da effettuare a n. 4 dipendenti dell'Ente e n. 2 soggetti da avviare nell'ambito dei cantieri di lavoro per disoccupati;
3. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del d.lgs. 36/2023;
5. Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

VISTA l'offerta presentata dalla Società Cerba Healthcare Piemonte SRL con sede a Torino, Corso Raffaello 17 D, CF 00709170013, agli atti prot. n. 10246 del 27/10/2025, che propone per il servizio in oggetto una spesa pari ad €. 306,00 oltre iva di legge;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DATO ATTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

DATO ATTO del rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 in quanto ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e poiché l'affidamento in oggetto si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO della adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto;

ATTESO che è stato acquisito il codice CIG B8DDE46B34 ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136, come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217;

ACCERTATA la regolarità contributiva acquisita agli atti d'ufficio ed in corso di validità fino al 21/11/2025, protocollo INAIL_50125806;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30/12/2024 avente per oggetto l'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027, esecutivo;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, si è accertata la compatibilità rispetto al programma dei pagamenti e alle regole di finanza pubblica;

RITENUTO di affidare alla Società Cerba Healthcare Piemonte SRL con sede a Torino, Corso Raffaello 17 D, CF 00709170013, il servizio in oggetto per l'importo di € 306,00 oltre iva di legge in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è il sottoscritto Segretario Comunale;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DETERMINA

Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di precisare che:

1. Il fine che con il contratto si intende perseguire è adempiere alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 in merito alla sorveglianza sanitaria quale misura generale e obbligatoria per la tutela della salute del lavoratore, in particolare per quanto riguarda l'art. 41 comma 4 dello stesso decreto che prevede l'effettuazione dei necessari esami clinici e biologici;
2. L'oggetto del contratto consiste nel servizio di diagnostica di laboratorio e prestazioni sanitarie da effettuare a n. 4 dipendenti dell'Ente e n. 2 soggetti da avviare nell'ambito dei cantieri di lavoro per disoccupati;
3. Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
4. Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del d.lgs. 36/2023;
5. Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.b) del d.lgs. 36/2023 alla Società Cerba Healthcare Piemonte SRL con sede a Torino, Corso Raffaello 17 D, CF 00709170013, il servizio di diagnostica di laboratorio e prestazioni sanitarie previste dall'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 81/2008, come in premessa specificato, per complessivi € 373,32 IVA di legge inclusi, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

Di impegnare a favore della Società sopra indicata l'importo totale di € 373,32= IVA di legge compresa;

Di imputare l'importo di cui al punto precedente, di complessivi € 373,32= al capitolo 10023/1 del Bilancio di Previsione 2025-2027, esecutivo, esigibilità 2025;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Gavi per 15 giorni consecutivi;

Di assolvere l'obbligo della pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ente in adempimento a quanto disposto dall'art. 20 del D.lgs. 36/2023 e dal D. Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Originale f.to Dott. Stefano VALERII

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 5°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si esprime il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in relazione alla determinazione n. 362/2025 - impegno n. 2025/936.

Gavi lì 05/11/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Originale f.to Rag. Franco Sala

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Gavi per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Gavi lì 14/11/2025

Il Segretario Comunale
Originale f.to Dott. Stefano Valerii